

Codice A1813C

D.D. 11 giugno 2024, n. 1243

Autorizzazione idraulica AI54/2024 per un intervento di manutenzione idraulica con taglio piante in alveo e sulle sponde del rio Sauglio ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.. Richiedente: Comune di Trofarello.



ATTO DD 1243/A1813C/2024

DEL 11/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica AI54/2024 per un intervento di manutenzione idraulica con taglio piante in alveo e sulle sponde del rio Sauglio ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i..

Richiedente: Comune di Trofarello.

Con nota del 22/05/2024, distinta al numero di protocollo regionale 25490, il Comune di Trofarello ha presentato istanza di autorizzazione idraulica relativamente all'intervento di taglio vegetazione lungo il Rio Sauglio, in comune di Trofarello.

L'intervento, previsto con l'impiego del volontariato di protezione civile nell'ambito di esercitazioni, è stato approvato dall'amministrazione comunale con Deliberazione della Giunta Comunale di Trofarello n. 60 del 21/05/2024.

Esaminata la documentazione prodotta dall'ufficio tecnico comunale si è dato avvio al procedimento per il rilascio degli Atti di competenza in data 22/05/2024.

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le opere per le quali lo scrivente settore è competente al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.

L'intervento si sviluppa lungo un tratto d'asta del Rio Sauglio con uno sviluppo lineare pari a circa 1500 m ed ubicato in località Valle Sauglio, nel tratto da Strada Santo Stefano all'incrocio con Via Torino, ed è finalizzato al ripristino della funzionalità idraulica del Rio mediante lavori consistenti in:

- a) decespugliamento dell'alveo e delle sponde;
- b) taglio della vegetazione nell'alveo inciso e sulle sponde mantenendo le associazioni vegetali allo stadio giovanile;
- c) taglio della vegetazione sul ciglio di sponda delle piante instabili e deperienti, mantenendo i soggetti più stabili, e comunque con il rilascio di almeno il 20% di copertura residua.

L'intervento prevede l'allontanamento dall'alveo del materiale legnoso proveniente dal taglio e la gestione delle specie esotiche ed invasive, non è invece previsto l'accesso in alveo con mezzi d'opera

Dato atto che il procedimento amministrativo è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Trofarello ad eseguire gli interventi di manutenzione della vegetazione presente in alveo e sulle sponde, secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi previsti potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto assoluto divieto di asportare materiale litoide demaniale d'alveo; detto materiale litoide demaniale proveniente da eventuali scavi/movimentazioni in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda in prossimità dei lavori di che trattasi;
3. è fatto assoluto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
4. è fatto assoluto divieto di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi
5. è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
6. in base all'art. 37 comma 2) lettera a2) del Regolamento Forestale all'interno dell'alveo inciso è ammessa la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel

caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica.

7. in base all'art. 37 comma 6 del Regolamento Forestale, in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio della vegetazione che può recare danno alla loro funzionalità.
8. in base all'art. 37 bis del Regolamento Forestale gli interventi di manutenzione idraulica sono soggetti unicamente alle disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e all'articolo 29 delle Norme di attuazione del PAI. Tali interventi, ai sensi dell'art. 13 del D.P.G.R. 16/12/2022 n.10/R, non sono soggetti al pagamento del canone.
9. tutto il materiale vegetale tagliato dovrà essere asportato prontamente dall'alveo canalizzato e non dovranno essere lasciati, nemmeno per breve tempo, cumuli di materiale che potrebbero essere causa di ostruzione degli attraversamenti o dei tratti tombinati in caso di piena.
10. i tagli, fatti salvi i casi di urgenza con pericolo per pubblica incolumità, sono sospesi dal 31 marzo al 15 giugno
11. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. è a carico del richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
14. la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
15. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente alle previsioni progettuali;
16. l'autorizzazione idraulica si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo dell'Amministrazione Comunale di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti medesimi mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche agli interventi, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
18. l'autorizzazione idraulica è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in

conseguenza della presente autorizzazione.

Secondo quanto stabilito dalla tabella “canoni di concessione per l’utilizzo di pertinenze idrauliche” allegato A) alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e ripreso dalla tabella “canoni di concessione per l’utilizzo di pertinenze idrauliche” allegato A) alla legge regionale 12 agosto 2013 n. 17 trattandosi di un intervento con finalità di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell’alveo attivo (con esclusione delle isole formatesi all’interno), sulle sponde nonché sulle aree interessate dalla manutenzione è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l’ingresso in alveo e l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

i funzionari estensori

Dott. For. Roberto Cagna

Dott. For. Flavio Bakovic

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio